

LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 1986, N. 6

**Norme modificative e integrative della legislazione regionale
in materia di previdenza sociale¹**

**Art. 1 (Norme integrative per l'assicurazione obbligatoria
contro la silicosi e l'asbestosi)**

1. La misura della retribuzione convenzionale massima per il calcolo della rendita dovuta ai lavoratori affetti da silicosi e asbestosi ai sensi della legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 e successive modificazioni, è elevata, a decorrere dal 1° luglio 1986, a lire 13.000.000.

**Art. 2 (Provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordità
da rumori)**

1. La misura della retribuzione convenzionale annua per il calcolo della rendita dovuta ai lavoratori affetti da sordità da rumori ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 e successive modificazioni, è elevata, a decorrere dal 1° luglio 1986, a lire 9.553.000

**Art. 3 (Provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero ai fini
pensionistici)**

1. *(omissis)*²

¹ In B.U. 26 agosto 1986, n. 36.

² Sostituisce l'art. 3 della l.r. 9 dicembre 1976, n. 14 e successive modificazioni.

Art. 4 (Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 3 non si applicano a coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano inoltrato domanda di contributo per il riscatto di lavoro all'estero e nei cui confronti, alla medesima data, sia stato emesso da parte dell'I.N.P.S. il provvedimento di ammissione al riscatto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 e successive modificazioni.

Art. 5 (Norma finanziaria)

1. L'onere previsto dalla legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 e successive modificazioni e dalla legge regionale 25 gennaio 1976, n. 1 e successive modificazioni è elevato, in applicazione dei precedenti articoli, rispettivamente di lire 25.000.000 e di lire 130.000.000 per l'esercizio 1986, e rispettivamente di lire 50.000.000 e di lire 260.000.000 annui a decorrere dall'esercizio 1987.

2. All'onere aggiuntivo di lire 155.000.000 a carico dell'esercizio 1986 si farà fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo, mentre all'onere complessivo di lire 310.000.000 decorrente dal 1987 si provvederà con legge di bilancio nel limite dell'articolo 9 ed ai sensi dell'articolo 24 del Testo Unico delle leggi regionali concernenti "Norme sulla contabilità generale della Regione".

3. L'onere previsto dalla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 e successive modificazioni è elevato, in applicazione della presente normativa, per l'esercizio 1986, da lire 665.000.000 a lire 860.000.000.

4. Alla copertura dell'onere aggiuntivo di lire 195.000.000 a carico dell'esercizio 1986 si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso. A partire dall'esercizio finanziario 1987, lo stanziamento sarà fissato con legge di bilancio.

Art. 6 (Norma finale)

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a coordinare, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, le disposizioni contenute nella presente legge con quelle contenute nei Testi Unici "Provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumori" e "Provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici".